

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. 9/12

contenente disposizioni inerenti l'iscrizione dei soggetti iscritti nell'Albo dei Promotori Finanziari nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria

Approvata dal Comitato di Gestione in data 14 novembre 2012

L'OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto l'art. 17, commi 4-bis, 4-sexies e 4-septies del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141; vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione Valutario Antiriciclaggio e Antiusura, emanata in data 30/10/2012 (Prot. 85076), secondo la quale i soggetti iscritti nell'Albo dei Promotori Finanziari, che non possano beneficiare, ai sensi dell'art. 26 comma 2-bis del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, dell'esenzione dal superamento dell'esame previsto dall'art. 128-quinquies comma 1 lett. C del T.U.B., possono continuare a svolgere l'attività di agenzia in attività finanziaria purché abbiano presentato la richiesta per lo svolgimento dell'esame medesimo, secondo i termini e le modalità previste dall'OAM;

ritenuto di dover definire, ai fini previsti dalla citata Circolare 30/10/2012, i termini e le modalità di presentazione della richiesta di partecipazione all'esame richiesto per l'iscrizione nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria;

il Comitato di Gestione emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

I soggetti iscritti nell'Albo dei Promotori Finanziari, al fine di continuare ad esercitare

l'attività di agenzia in attività finanziaria nelle more del superamento dell'esame previsto

dall'art. 128-quinquies comma 1 lett. C del TUB, possono inviare all'OAM la richiesta di

partecipazione alla sessione d'esame che verrà fissata con apposito Bando dedicato

unicamente ai Promotori Finanziari.

La richiesta prevista dal comma precedente deve essere inviata all'indirizzo di posta

elettronica esamepromotori@organismo-am.it indicando: nome, cognome, data di nascita,

codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari del soggetto che

intende prendere parte all'esame.

La richiesta può essere inviata anche in via cumulativa dagli intermediari preponenti,

indicando per ciascun Promotore Finanziario tutti i dati menzionati al comma precedente.

L'OAM definirà con apposito Bando adottato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento i

termini e le modalità di realizzazione della/e sessione/i d'esame dedicata/e ai soggetti

iscritti nell'Albo dei Promotori Finanziari.

Art. 2

La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell'OAM accessibile al

pubblico.

Roma, 14 novembre 2012

OAM - IL PRESIDENTE

2